



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60
DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA
VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, AI SENSI
DALL'OPCM 3274/03 E S.M.I., SUGLI EDIFICI
SCOLASTICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI**



Sommario

Art. 1 Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto	4
Art. 3 Oggetto del servizio e Struttura operativa.....	4
3.a Oggetto del servizio	4
3.b Struttura operativa.....	5
Art. 4 Forma e ammontare dell'Appalto.....	6
Art. 4.1. Definizione dei Lotti.....	7
Art. 4.2 Immobili oggetto di verifica	11
Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi	11
Art. 5.1 Articolazione in fasi del Servizio.....	11
Art. 5.2 Articolazione puntuale degli elaborati.....	17
Art. 6 Applicazione del Cap. 8 del DM Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018	18
Art. 7 Applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018".....	18
Art. 8 Esecuzione del Servizio.....	19
Art. 9 Altre condizioni disciplinanti l'incarico	20
Art. 10 Inderogabilità dei termini.....	21
Art. 11 Ritardi e penali.....	22
Art. 12 Spese contrattuali, imposte e tasse	22
Art. 13 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	23
Art. 14 Verifiche di conformità.....	24
Art. 15 Pagamenti delle prestazioni a corpo e tracciabilità dei flussi.....	24
Art. 16 Obblighi nei confronti dei lavoratori.....	26
Art. 17 Garanzia e coperture assicurative	26
Art. 17.1 Cauzione definitiva	26
Art. 17.2 Garanzia e rata di saldo	27
Art. 17.3 Polizza per rischi da esecuzione.....	27
Art. 18 Subappalti.....	29
Art. 19 Risoluzione del contratto	30
Art. 20 Recesso dal contratto	31



Art. 21 Trattamento dati	32
Art. 22 Riservatezza	32
Art. 23 Controversie e foro competente.....	32
Art. 24 Normativa.....	32

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», in ottemperanza all'OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", comprensivo di quanto previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2, degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Napoli, ai sensi dell'Ordinanza stessa e pertanto ricadenti nell'obbligo di verifica. Tale servizio è comprensivo dell'esecuzione dei saggi e delle indagini oltre all'esecuzione di analisi tecniche. Per quanto attiene le modalità di esecuzione delle indagini, e limitatamente agli scopi del presente Appalto, si potrà fare riferimento alla *Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili*, redatto da Protezione Civile, ReLuis, Agi, Alig, Algi.

Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto di servizi, è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "nuovo codice") e s.m.i., applicabile sia ai lavori che ai servizi, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario dell'appalto è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia strutturale anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Art. 3 Oggetto del servizio e Struttura operativa

3.1 Oggetto del servizio

Oggetto del servizio è la valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 17/01/2018, compresa verifica della vulnerabilità sismica degli edifici elencati nei vari lotti e delle analisi strutturali da effettuarsi sulla scorta dei risultati di una serie di attività propedeutiche anch'esse comprese nel servizio.

Il Comune di Napoli attraverso la valutazione della sicurezza, ai sensi del Cap. 8.3 del D.M. 17/01/2018, vuole acquisire la conoscenza tale da stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

Inoltre il Comune di Napoli intende, altresì, entrare in possesso di tutti gli elementi e le informazioni necessarie, per la redazione dell'eventuale progetto di un intervento di adeguamento o miglioramento



che dovesse essere suggerito dalla verifica in parola, senza dover ricorrere ad ulteriori campagne di acquisizione.

3.2 Struttura operativa

Le unità minime di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico, con riferimento ai Servizi professionali di cui al successivo art. 4, devono essere almeno 6 per lotto. In particolare la struttura operativa, per ciascun lotto, deve obbligatoriamente essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali (rif. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di Gara):

- a) n. 1 professionista Coordinatore Scientifico (equivalente alla figura del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche);
- b) n. 1 professionista Responsabile strutturale e della calcolazione delle strutture;
- c) n. 1 professionista Responsabile delle attività di predisposizione della relazione geologica;
- d) n. 1 professionista Responsabile della fase dell'esecuzione delle indagini strutturali;
- e) n. 1 professionista Responsabile dell'attuazione degli interventi sugli edifici sottoposti a tutela;
- f) n. 1 collaboratore tecnico.

Il concorrente deve dimostrare il possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio:

Per le figure professionali di cui alle lettere a), b):

- i professionisti individuati dovranno essere in possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Architettura/Ingegneria edile e Ingegneria civile, e iscritti nei rispettivi albi professionali, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale).

Per la figura professionale di cui alla lettera c):

- il professionista individuato dovrà essere in possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Scienze geologiche ed essere iscritto al relativo albo.

Per la figura professionale di cui alla lettera d):

- il professionista individuato dovrà essere in possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Architettura/Ingegneria edile o Ingegneria civile, e iscritto nei rispettivi albi professionali, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale), ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la figura professionali di cui alla lettera e):

- il professionista individuato dovrà essere in possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Architettura iscritto all'Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali).

Per la figura professionali di cui alla lettera f):

- requisito minimo del possesso di laurea in ambito tecnico e iscrizione ai relativi albi professionali.

Ai sensi del DM 263/2016, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), è previsto l'obbligo per i raggruppamenti temporanei includere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Art. 4 Forma e ammontare dell'Appalto

L'appalto è Suddiviso in n. 10 LOTTI unici e indivisibili per un ammontare globale pari ad € 8.820.234,35, di cui € 87.329,05 per oneri relativa alla sicurezza (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali professionali e relative spese generali secondo quanto riportato al seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)		IMPORTO APPALTO	€ 8.820.234,35
	A1)	Importo servizi	€ 8.732.905,30
	A2)	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 87.329,05
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.641.346,03
	B1)	Oneri previdenziali su A) 4,00%	€ 352.809,37
	B2)	Imprevisti incluso IVA	€ 156.404,69
	B3)	Corrispettivi di cui all'art. 113 d. lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 38.262,35
	B4)	Spese per la commissione giudicatrice	€ 35.000,00
	B5)	Supporto al RUP compreso IVA e CNPAIA	€ 40.000,00
	B6)	Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 800,00
	B7)	I.v.a. al 22% sulle voci A1), A2), B1) 22%	€ 2.018.069,62
		TOTALE INTERVENTO	€ 11.461.580,38

L'importo d'appalto di cui sopra comprende le seguenti prestazioni:

Descrizione prestazione		
	SERVIZI PROFESSIONALI	CPV
Servizi Professionali	Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», in ottemperanza all'OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", comprensivo delle prove, delle indagini e di quanto previsto per il	

raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2.

Per quanto attiene l'analisi dettagliata di tutte le voci di costo, si faccia riferimento all'elaborato:

- **Determinazione dei corrispettivi**

L'Amministrazione si riserva, in ottemperanza all'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di aumentare o diminuire la quantità da commissionare alle stesse condizioni del Contratto, fino alla concorrenza del 20% dell'importo del contratto stesso; a corredo della perizia di variante, l'Affidatario dovrà sottoscrivere un atto di sottomissione per accettazione o motivato dissenso.

Art. 4.1. Definizione dei Lotti

L'elenco seguente riporta i lotti in cui sono raggruppati gli immobili oggetto di Verifica di Vulnerabilità, corredati del compenso al lordo del ribasso, oltre oneri previdenziali professionali 4% (da calcolare sul rispettivo importo dei soli servizi), oltre IVA 22% su servizi e lavori.

Lotto	Denominazione	N° Edifici	Volume complessivo (mc)
1	Municipalità I	20	303994,62
2	Municipalità II	22	483600,00
3	Municipalità III	29	315294,00
4	Municipalità IV	20	309398,00
5	Municipalità V	19	249436,00
6	Municipalità VI	61	734339,00
7	Municipalità VII	43	344085,00
8	Municipalità VIII	52	470605,00
9	Municipalità IX	38	423455,00
10	Municipalità X	29	453995,26

LOTTO 1	MUNICIPALITA' 1	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	644.235,15 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	6.442,35 €	1% di A)	

IMPORTO TOTALE [A+B]	650.677,50 €	
Oneri previdenziali	26.027,10 €	4%
IVA al	148.875,01 €	22%
TOTALE LOTTO	825.579,61 €	

LOTTO 2	MUNICIPALITA' 2	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	967.768,98 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	9.677,69 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	977.446,67 €		
Oneri previdenziali	39.097,87 €	4%	
IVA	223.639,80 €	22%	
TOTALE LOTTO	1.240.184,34 €		

LOTTO 3	MUNICIPALITA' 3	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	679.496,25 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	6.794,96 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	686.291,21 €		
Oneri previdenziali	27.451,65 €	4%	
IVA	157.023,43 €	22%	
TOTALE LOTTO	870.766,29 €		

LOTTO 4	MUNICIPALITA' 4	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	657.518,36 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	6.575,18 €	1% di A)	

D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.		
IMPORTO TOTALE [A+B]	664.093,54 €	
Oneri previdenziali	26.563,74 €	4%
IVA	151.944,60 €	22%
TOTALE LOTTO	842.601,89 €	

LOTTO 5	MUNICIPALITA' 5	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	539.620,29 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	5.396,20 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	545.016,49 €		
Oneri previdenziali	21.800,66 €	4%	
IVA	124.699,77 €	22%	
TOTALE LOTTO	691.516,92 €		

LOTTO 6	MUNICIPALITA' 6	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	1.545.633,59 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	15.456,34 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	1.561.089,93 €		
Oneri previdenziali	62.443,60 €	4%	
IVA	357.177,37 €	22%	
TOTALE LOTTO	1.980.710,90 €		

LOTTO 7	MUNICIPALITA' 7	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	798.501,07 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo)

			dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	7.985,01 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	806.486,08 €		
Oneri previdenziali	32.259,44 €	4%	
IVA	184.524,02 €	22%	
TOTALE LOTTO	1.023.269,54 €		

LOTTO 8	MUNICIPALITA' 8	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	1.043.591,26 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	10.435,91 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	1.054.027,18 €		
Oneri previdenziali	42.161,09 €	4%	
IVA	241.161,42 €	22%	
TOTALE LOTTO	1.337.349,68 €		

LOTTO 9	MUNICIPALITA' 9	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile
A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	916.108,63 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	9.161,09 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	925.269,72 €		
Oneri previdenziali	37.010,79 €	4%	
IVA	211.701,71 €	22%	
TOTALE LOTTO	1.173.982,22 €		

LOTTO 10	MUNICIPALITA' 10	CIG	
Descrizione prestazione	Importo Euro	Incidenza	Subappaltabile



A) TOTALE SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	940.431,72 €		Si (entro il limite del 50% dell'importo dell'appalto)
B) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA - Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	9.404,32 €	1% di A)	
IMPORTO TOTALE [A+B]	949.836,04 €		
Oneri previdenziali	37.993,44 €	4%	
IVA	217.322,49 €	22%	
TOTALE LOTTO	1.205.151,97 €		

Art. 4.2 Immobili oggetto di verifica

Gli immobili oggetto di verifica sismica, che hanno destinazione d'uso prevalentemente scolastica, sono indicati all'Allegato I – Elenco scuole” in cui è riportato anche il valore del servizio prestato costituente il compenso al lordo dell'aggiornamento Istat di cui all'elaborato “Determinazione dei corrispettivi” da corrispondere ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.

Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi

Lo scopo dell'appalto è la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Napoli, ritenuti di “interesse strategico” o “rilevanti” ai sensi dell'OPCM 3274/2003, art. 2, comma 3, nonché l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la redazione di un eventuale progetto di adeguamento strutturale per evitare, ove possibile, ulteriori campagne di indagine. L'appalto consiste dunque nel Servizio di ingegneria per la valutazione in parola, comprese tutte le attività necessarie al raggiungimento dello scopo stesso, ponendo l'attenzione all'acquisizione anche degli elementi necessari alla progettazione degli interventi di adeguamento. Si specifica che la progettazione degli interventi di adeguamento non è compresa nel presente avviso.

In sintesi, il Comune di Napoli attraverso la valutazione della sicurezza, ai sensi del Cap. 8.3 del D.M. 17/01/2018, vuole acquisire la conoscenza tale da stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

Come più approfonditamente esposto successivamente, la valutazione della sicurezza sarà eseguita in funzione della destinazione d'uso degli edifici oggetto di verifica e della conseguente classe d'uso prevista dalle norme tecniche.

Art. 5.1 Articolazione in fasi del Servizio

La prestazione è configurata quale Appalto di Servizio Tecnico di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016. Per Servizio si intende l'Appalto nella sua complessità (servizi e lavori).





L'articolazione del Servizio, per ogni edificio oggetto di intervento, prevede essenzialmente i seguenti sette punti:

1. analisi storico-critica;
2. rilievo geometrico-strutturale;
3. caratterizzazione meccanica dei materiali;
4. definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza;
5. definizione delle azioni e della relativa analisi strutturale;
6. determinazione della vulnerabilità del sistema struttura esistente e relativa idoneità statica;
7. proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici ottimale.

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere sottoscritti dall'Affidatario e, per le parti di competenza, dal Geologo. Il servizio comprende l'espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti.

In particolare, l'incarico dovrà essere articolato ed espletato nelle seguenti fasi:

FASE I

Sopralluoghi, ricerca ed analisi della documentazione esistente, ricerca ed analisi di ulteriore documentazione, esecuzione dei rilievi, redazione del fascicolo del fabbricato (FdF), redazione di un Piano di Indagine (PI) contenente il programma dei rilievi e delle indagini; la relazione (PI) dovrà condurre alla definizione di dettaglio del piano delle indagini che si ritengono necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2 - Conoscenza Adeguata.

In tale fase verranno esaminate le seguenti attività:

- esame della documentazione disponibile o da acquisire in relazione a quanto necessario per una esaustiva esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- definizione dei dati dimensionali e dello schema planoaltimetrico dell'edificio;
- caratterizzazione geomorfologica del sito;
- rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado;
- rilievo metrico e dei particolari costruttivi visibili, compresa l'individuazione di eventuali giunti termici e sismici, da implementare nei modelli di calcolo;
- descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili;
- redazione del fascicolo del fabbricato;
- definizione puntuale di tutti i saggi, prelievi ed indagini strutturali e geologiche in sito ed in laboratorio che l'Affidatario ritiene necessari per definire:
 - o la caratterizzazione geometrica;
 - o i dettagli costruttivi;
 - o le proprietà dei materiali.

La fase si concluderà con la consegna del Fascicolo del Fabbricato (FdF) (contenente anche le informazioni necessarie all'implementazione dei dati nell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica - ARES) e del Piano di Indagine (PI) che sarà sottoposto all'approvazione del RUP, previo parere del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.



- Il Fascicolo del Fabbriato (FdF), considerato l'elaborato riassuntivo delle attività sopraelencate, dovrà contenere:
 1. tutte le informazioni che riguardano la costruzione dell'edificio e le sue pertinenze, e registrare le eventuali modifiche apportate;
 2. la localizzazione;
 3. la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
 4. le planimetrie e i grafici architettonici e strutturali dell'edificio, con tutte le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo;
 5. epoca di costruzione, sistema e materiali utilizzati;
 6. situazione catastale storica e corrente;
 7. pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
 8. prime segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica; carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
 9. rilevazione ed indicazione di fessurazioni o lesioni;
 10. documentazione e rilievo fotografico;
 11. informazioni per la completa implementazione dei dati nel sistema ARES relativamente a ciascun edificio scolastico. Le informazioni minime richieste sono quelle finalizzate al raggiungimento del controllo SNAES Verde.
 12. indicazioni sull'idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio.
- Il Piano di Indagine (PI) dovrà essere corredato dagli elaborati grafici di rilievo recanti l'indicazione di tutte le indagini, comprensivo delle opere accessorie per i saggi e i prelievi con particolare indicazione sulle condizioni dello stato dei luoghi a valle delle indagini.

Il programma e le modalità delle suddette prove saranno eventualmente concordati con la Stazione Appaltante con lo scopo di arrecare minor disagio possibile alle normali attività svolte negli edifici scolastici.

FASE II

Attuazione delle indagini finalizzate alla valutazione della sicurezza di cui al cap. 8.3 delle NTC2018.

Tale fase prevede l'esecuzione dei saggi, prelievi ed indagini inerenti le caratteristiche meccaniche e morfologiche delle strutture e del terreno, con restituzione dei risultati di dettaglio corredati dei certificati di prova che l'Affidatario avrà cura di completare con la relativa valutazione ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i; eventuali indagini geologiche e geosismiche finalizzate allo studio della vulnerabilità sismica di ciascun edificio di cui al presente Appalto, dovranno essere eseguite tramite prova in situ ed elaborate da un Geologo. Sarà onere dell'Affidatario predisporre le idonee indagini georadar necessarie ad evitare qualsivoglia interferenza con i servizi insistenti sulla verticale delle indagini geognostiche.

La Relazione conclusiva dovrà:

- certificare il livello di conoscenza raggiunto (minimo LC2);
- valutare le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le verifiche;
- indicare i fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali;
- determinare caratteristiche meccaniche dei materiali, le caratteristiche e categoria di suolo, la natura delle fondazioni.

Il Livello di conoscenza LC2 deve essere raggiunto secondo quanto previsto nell'appendice A del capitolo C.8 della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018".

L'esecuzione delle indagini dovrà essere compatibile con le normali attività eseguite all'interno degli edifici scolastici; pertanto le operazioni di indagine sui materiali dovranno essere precedute da una valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 comma 3 del D.LGS. 81/2008 s.m.i., proposta Responsabile della fase dell'esecuzione delle indagini strutturali e approvata dal Dirigente scolastico e dal RSPP competente, oltreché dal referente tecnico del lotto (DEC).

Per i beni di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" le prove ed indagini dovranno essere precedute dall'elaborazione di un Piano di Indagini sottoscritto dal professionista Responsabile dell'attuazione degli interventi sugli edifici sottoposti a tutela di cui al precedente punto 3.b e autorizzato dalla locale Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di riferimento. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile raggiungere un Livello di conoscenza adeguato (LC2), l'Affidatario, può eseguire, su motivata richiesta e previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, la verifica con un livello di conoscenza inferiore. Gli eventuali costi autorizzativi sono a carico dell'Affidatario.

A seguito della realizzazione delle prove, dei prelievi e dei saggi, quest'ultimi devono essere ben identificabili e localizzabili, sia utilizzando codici univoci di identificazione, che l'indicazione precisa in mappa di dove sono stati effettuati. Inoltre a valle del ripristino delle aree e dei luoghi, al fine di rendere identificabile anche presso le strutture la posizione in cui sono stati effettuati i prelievi/saggi, sarà necessario indicare nella posizione esatta in cui è stato effettuato il prelievo/saggio con una targhetta contenente il codice identificativo univoco del prelievo.

La fase si concluderà con la consegna della Relazione sui Risultati delle indagini (RRI).

FASE III

Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità sismica

In questa fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalle fasi precedenti, si definirà un modello numerico della struttura 3D che ne rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidità effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica, prestando particolare attenzione, nel caso di edifici realizzati in struttura mista, alle interazioni strutturali fra maschi murari e telai in cemento armato presenti nella struttura, specie nel caso in cui la risultante del taglio assorbito al piede del fabbricato risultasse assorbita prevalentemente dalle strutture murarie.



All'uopo, l'osservazione del grado di confinamento del pannello murario entro la maglia di telaio in c.a., ovvero eventuali prove con martinetto piatto doppio sui pannelli murari confinati, potranno fornire indicazioni circa l'effettivo stato tensionale della muratura, onde suffragare le ipotesi fatte nella modellazione di calcolo sull'effettivo grado di interazione. Pervenuti a tale modellazione strutturale, l'Affidatario dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo relative alla verifica della condizione statica (SLE, SLV, con particolare riguardo alla portanza di travi, pilastri e solai) e della condizione sismica, producendo le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito alla verifica di resistenza degli elementi strutturali e agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilità dell'edificio, tenendo conto anche di verifiche locali dei meccanismi di collasso di elementi secondari o elementi non strutturali (tamponature, controsoffittature, ecc.).

In dettaglio, l'attività si articolerà come segue:

- Modellazione strutturale;
- Verifica SLE e SLV della condizione statica;
- Verifiche di vulnerabilità di livello 1 (cfr. ultimo capoverso p.to 3.2 dell'Allegato 2 del DPCM 21 ottobre 2003 e s.m.i, ovvero Note esplicative per la compilazione della scheda – paragrafo 22 – Livelli di verifiche poste a corredo della Scheda di sintesi per la verifica tecnica sismica di "livello 1" o di "livello 2" per gli edifici e le opere strategiche ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico);
- Verifiche di vulnerabilità di livello 2.

Al termine di tale fase, l'Affidatario dovrà redigere una Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RC) in cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite, corredandola di una analisi critica delle risultanze delle stesse.

Il Comune di Napoli intende avere chiaro il quadro delle operazioni necessarie per procedere ad un eventuale adeguamento/miglioramento sismico degli edifici oppure, se superato il limite di convenienza tecnico economica, ad una sostituzione edilizia attraverso abbattimento e ricostruzione o delocalizzazione, focalizzando, se del caso, l'attenzione sugli elementi strutturali che cumulano le maggiori criticità.

A tal fine con riferimento alle azioni dinamiche e alle azioni controllate dall'uomo, l'Affidatario nella definizione del parametro di analisi globale ζ dovrà infatti distinguere se il parametro ζ è determinato da una diffusa carenza delle strutture (materiali scadenti, concezione errata, degrado diffuso ecc.) oppure se il parametro ζ è determinato dalle criticità di singoli elementi strutturali. Ciò risulterà di notevole importanza per le eventuali procedure di miglioramento o adeguamento, potendosi configurare la situazione per cui pochi semplici e mirati interventi di consolidamento consentano di conseguire notevoli incrementi del rapporto C/D (rif. Cap. 8.3 e 8.5 delle NTC2018).

La valutazione di vulnerabilità comprenderà inoltre tutti gli aspetti non desumibili dalla sola analisi numerica del modello globale e che devono essere formulati dall'Affidatario sulla base della propria esperienza e competenza: tali aspetti comprendono la stabilità di elementi non strutturali (tamponature, comignoli, ecc.) o particolari che devono essere rilevati in fase di acquisizione delle informazioni.

L'Affidatario nell'espletamento dell'incarico dovrà ottemperare sia alle disposizioni contenute nella Normativa Tecnica Nazionale vigente al momento della produzione degli elaborati.

FASE IV

Sintesi dei risultati.

La sintesi dei risultati dovrà riportare i seguenti documenti:

- “Schede di Sintesi della Verifica Sismica di “livello 2” per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” (SSVS) da redigere secondo la scheda conforme all’Ordinanza n. 3274/2003 - articolo 2, commi 3 e 4 e D.M. 17/01/2018; la Scheda, compilata a cura dei tecnici, dovrà recare le firme dell’Affidatario incaricato della Verifica di Vulnerabilità e del Geologo per le parti di competenza di cui alle indagini geologiche eseguite;
- Redazione di una Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR) che descriva, con maggiore dettaglio, le informazioni previste al paragrafo 29) delle schede “previsione di massima di possibili interventi di miglioramento”, in particolare con riferimento al punto B) “Interventi migliorativi prevedibili”.

Le proposte di intervento devono essere coerenti con quanto previsto del cap. 8.4.3. *Intervento di Adeguamento.*

Per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza (Cap. 8.4 NTC18)

Tenuto conto di quanto disposto al cap. C8.3 della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 ” Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, al termine delle calcolazioni l’Affidatario dovrà commisurare la “gravità dell’inadeguatezza” alla **“vita nominale restante”** cioè alla vita nominale compatibile con la capacità residua dell’opera; tale intervallo di tempo può essere statisticamente considerato come il tempo entro il quale devono essere presi dei provvedimenti per la messa in sicurezza ovvero per effettuare interventi di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.

Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni, in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità. (C8.3 della Circolare 21 gennaio 2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”).

Inoltre in tale Relazione l’Affidatario dovrà:

1. descrivere gli interventi di riparazione o intervento locale utili a porre rimedio alle carenze più gravi riscontrate ed individuare graficamente gli stessi (tavole grafiche) in maniera schematica in una o più planimetrie da allegare alla relazione, sia per la condizione statiche che per quella sismica;
2. esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all’esecuzione di detti interventi rispetto la condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa alla condizione di collasso (SLC);



3. indicare la stima dei costi necessari per la esecuzione di detti interventi locali o di riparazione; se ricorre nelle analisi, detta valutazione deve essere effettuata anche per la condizione statica (cfr. successivo art. 8 del presente Capitolato); ciò permetterà all'Amministrazione di quantificare l'entità presunta della spesa necessaria ad eventuali operazioni di consolidamento degli elementi strutturali, quali ad esempio placcaggio di alcuni pilastri che risultassero eccessivamente caricati, ecc.

La fase si concluderà con la consegna delle Schede di Sintesi della Verifica Sismica (SSVS), della Relazione Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR) e della Relazione Finale (RF) contenente il riepilogo generale del servizio realizzato, compreso rilievo fotografico pre e post indagini attestante il ripristino dei luoghi.

Le Relazioni e gli allegati (indagini, elaborati grafici, tabulati di input/output di programmi di calcolo) resteranno all'Amministrazione che li custodirà e li renderà disponibili in caso di controlli o successive consultazioni.

Art. 5.2 Articolazione puntuale degli elaborati

L'Affidatario dovrà produrre, per ogni edificio oggetto di analisi, i seguenti elaborati:

FASE I

1. Fascicolo del Fabbricato (FdF)
2. Piano di Indagine (PI)

FASE II

3. Analisi Storico-Critica (ASC)
4. Relazione sui Risultati delle Indagini (RRI)
5. Rilievo Geometrico-Strutturale (elevazione e fondazione) (RGS)
6. Relazione sulla Caratterizzazione dei Materiali (RCM)
7. Relazioni geologica e geotecnica (RGEO L - T)
8. Relazione Tecnico-Descrittiva (RTD)

FASE III

9. Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RCTA)
10. Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità (RSVV)

FASE IV

11. "Scheda di Sintesi della Verifica Sismica di Edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico" secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile (SSVS)
12. Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR)
13. Relazione Finale (RF)

Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da tutte le figure di cui al punto "3.b Struttura operativa".





Art. 6 Applicazione del Cap. 8 del DM Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018

Qualora durante l'esecuzione dei rilievi e dei saggi o delle analisi numeriche per le condizioni statiche si evidenziassero le situazioni previste al capitolo 8 punto 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17/01/18 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC), ovvero nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche alle azioni controllate dall'uomo (carichi permanenti e variabili in condizioni statiche), l'Affidatario dovrà procedere a darne immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e, se del caso, valutare le misure di prevenzione da porre in atto. A seguito di informativa, il RUP sentito l'Affidatario può richiedere la sospensione della Verifica di Vulnerabilità ed ordinare la messa in sicurezza con intervento di somma urgenza.

Nel caso in cui, sentito l'Affidatario, risulti possibile procedere comunque con l'espletamento del servizio di Vulnerabilità, il RUP può autorizzare il prosieguo dello stesso e contestualmente informare l'Amministrazione per porre in atto le misure utili al consolidamento locale resosi necessario.

Art. 7 Applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare 21 gennaio 2019 n.7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"

La valutazione statica e dinamica delle costruzioni esistenti presuppone il raggiungimento di un determinato Livello di Conoscenza (LC); a ciascun Livello di Conoscenza corrisponde l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), inteso come coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al Livello di Conoscenza stesso (p.to C8.A.1.B.3 - Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"). In caso di LC1 (Conoscenza Limitata) risulta $FC = 1.35$, ossia in fase di verifica occorre considerare una penalizzazione del 35% delle resistenze dei materiali. In caso di LC2 (conoscenza Adeguata) risulta, invece, $FC = 1.20$. In caso di LC3 (Conoscenza Accurata), infine, risulta $FC = 1.00$, ossia non si ha alcuna penalizzazione sulle resistenze dei materiali.

Per la verifica in oggetto si ritiene opportuno, al fine di limitare l'impatto delle indagini sulla attività istituzionale in corso, raggiungere quantomeno il livello minimo LC2 (conoscenza adeguata), potendo in tal caso ottimizzare sia la necessità di disporre di esiti delle verifiche più vicini alle reali prestazioni della struttura (senza risultare affetti da costi e disagi eccessivi), sia, rispetto al caso LC1, in caso di successivi interventi di adeguamento sismico, conseguire un risparmio sul costo degli interventi necessari al raggiungimento del corretto livello di sicurezza. Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di prove non distruttive; inoltre il numero di provini riportato nelle tabelle 8A.3a e 8A.3b può esser variato, in aumento o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche di omogeneità del materiale (p.to C8.A.1.B.3 - Circ. 7/2019 e smi). In caso di fabbricati tutelati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

Il Comune di Napoli intende peraltro avere un quadro completo della portanza degli orizzontamenti degli edifici, pertanto potrebbe essere utile da parte dell'Affidatario prevedere analisi antisfondellamento ed eventuali prove di carico su solai.



In presenza di rinvenimenti di reperti e/o aree di interesse archeologico, l'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP la tipologia dei rinvenimenti e le indagini geologiche dovranno essere condotte in ottemperanza all'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e smi (Procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico). Tenuto conto delle indicazioni di cui al cap. 2.1 della Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia - del 20/01/2016 e della sez. F classe 45.12 dell'All. I del D.Lgs. 50/2016, durante la fase dei sondaggi geognostici sarà necessario prevedere l'assistenza archeologica agli scavi; in tal caso l'Affidatario si avvarrà di un professionista in possesso di diploma di laurea e specializzazione in Archeologia o di dottorato di ricerca in Archeologia che presenzi alle operazioni di sondaggio. Nel caso in cui per un determinato lotto il Procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico sia dovuto, il RUP provvederà ad accordare all'Affidatario il corrispettivo dovuto per la prestazione ai sensi dell'art. Art. 149 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto attiene l'analisi dettagliata di tutte le voci di costo, si faccia riferimento all'elaborato *Determinazione dei corrispettivi e analisi dei prezzi*.

Qualora l'Affidatario, sotto la sua responsabilità, voglia ottimizzare i risultati cumulativi di prove geologiche e geotecniche effettuate localmente nell'intorno di diversi ma contigui edifici, insistenti su una stessa area caratterizzata da omogeneità geomeccanica, dovrà motivarne la scelta progettuale.

Art. 8 Esecuzione del Servizio

Tenuto conto del numero di edifici per lotto, la durata dell'appalto, per ciascun lotto, è stabilita in complessivi 220 giorni naturali e consecutivi, così come riportato nell'elaborato progettuale "*Cronoprogramma*", ovvero il minor periodo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di avvio del Servizio. Sono altresì stabilite le seguenti durate intermedie delle fasi:

Fasi		Giorni
FASE I		40
1.	Fascicolo del Fabbriato (FdF)	
2.	Piano di Indagine (PI)	
FASE II		70
3.	Analisi Storico-Critica (ASC)	
4.	Relazione sui Risultati delle Indagini (RRI)	
5.	Rilievo Geometrico-Strutturale (elevazione e fondazione) (RGS)	
6.	Relazione sulla Caratterizzazione dei Materiali (RCM)	
7.	Relazioni geologica e geotecnica (RGEO L - T)	
8.	Relazione Tecnico-Descrittiva (RTD)	
FASE III		55
9.	Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RCTA)	
10.	Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità (RSVV)	
FASE IV		55

11.	“Scheda di Sintesi della Verifica Sismica di Edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile (SSVS)	
12.	Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR)	
13	Relazione Finale	

Le durate delle fasi sono da intendere consecutive ed automaticamente decorrenti l'una dal termine della precedente, sicché la durata complessiva di 220 giorni naturali e consecutivi (ovvero durata massima offerta in sede di gara) è da ritenere fissa a prescindere dalla durata o dai ritardi delle fasi intermedie. Il tempo sarà decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

I termini sopra riportati, ovvero il minor termine offerto in sede di gara, dovranno essere rispettati dall'Affidatario anche nel caso in cui occorra recepire eventuali aggiornamenti normativi con entrata in vigore precedente alla data di presentazione dei degli elaborati. Il recepimento degli aggiornamenti e l'eventuale modifica degli elaborati non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Ai sensi del cap. 8.5.3 delle NTC 2018 - Caratterizzazione meccanica dei materiali, “per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001.” L'esecuzione dei carotaggi, il prelievo ferri d'armatura per c.a., il prelievo campioni di carpenteria metallica, al pari delle prove di laboratorio, dovranno essere eseguiti dal laboratorio autorizzato di cui all'articolo 59 comma 2 del DPR 380/2001 (*Ai sensi del cap. 11.2.2 delle NTC “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari (di cui al paragrafo 11.2.7), compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del D.P.R. n.380/2001”*). Pertanto non saranno accettati semplici rapporti di prova.

Ai sensi del cap. 11.2.5.3 delle NTC "il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale".

Art. 9 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

L'Amministrazione si impegna a fornire all'Affidatario, all'inizio dell'Appalto, tutto quanto in suo possesso in relazione all'edificio, in particolare rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

All'Affidatario spetta il compito di individuare i Laboratori Autorizzati cui affidare l'incarico di verifica e prova dei materiali esistenti. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione della scelta dei Professionisti, delle attività amministrative, tecniche e finanziarie del processo di Verifica e degli Interventi.

L'Affidatario incaricato si impegna a produrre tre copie cartacee debitamente firmate contenti elaborati grafici e planimetri in scala adeguata ai fini della lettura; una copia su supporto informatico di ciascun elaborato firmato (file firmati digitalmente, sempre in formato pdf); una copia su supporto informatico



dei files formato editabile (Doc – xls – Dwg); una copia su supporto informatico dei files relativi ai software di calcolo, nominati secondo la dicitura dell'edificio.

Tali materiali di cancelleria si considerano già retribuiti con il compenso posto a base di gara.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, l'Affidatario dovrà trasmettere i files in formato “.dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti dalle piante di tutti i piani, da n. 2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale, da tutti i prospetti prospicienti l'esterno (sono inclusi i prospetti che affacciano su corti interne).

L'Amministrazione renderà disponibili in formato .dwg e in formato cartaceo i rilievi attualmente in proprio possesso; è in capo all'Affidatario l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dell'Affidatario incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

Il Coordinatore Scientifico (equivalente alla figura del Progettista responsabile del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'art. 24 comma 5 del Codice) dovrà approvare e controfirmare tutti gli elaborati progettuali e tecnici prodotti. Gli elaborati progettuali e tecnici saranno firmati anche dai singoli Progettisti per quanto di competenza. La firma degli elaborati progettuali da parte dei Progettisti e del Coordinatore Scientifico comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 10 Inderogabilità dei termini

Non costituiscono motivo di proroga dell'attività la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.

Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.

Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche. La sospensione delle attività di progettazione potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o novazione dovrà essere tempestivamente comunicata mediante notifica cartacea o PEC, cui farà seguito conferma scritta tra le parti. Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi alle varie fasi delle prestazioni previste, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che andrà contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.



In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

Art. 11 Ritardi e penali

La tardiva consegna dei documenti e/o adempimenti rispetto alle scadenze intermedie indicate nel Capitolato, tenuto conto dell'eventuale riduzione percentuale offerta in sede di gara sul tempo di esecuzione, comporterà l'applicazione di una penale da trattarsi sulle relative liquidazioni, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale valutato sulla base del relativo SAL, per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all'Affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo all'Affidatario. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Affidatario.

Le penali saranno cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, raggiunto il quale l'Amministrazione potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi l'Amministrazione di avanzare richiesta per eventuali danni cagionati dai ritardi. L'eventuale ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine stabilito per la conclusione dell'Appalto (ovvero il minor termine stabilito in sede di gara), produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora l'Affidatario rifiutasse o ritardasse l'esecuzione degli ordini di servizio del Direttore per l'esecuzione o del RUP, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare il medesimo ordine di servizio a terzi in danno dell'Affidatario inadempiente. A quest'ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto, che saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere.

Art. 12 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

- le spese di pubblicazione, per il bando e l'avviso di esito gara, mediante rimborso, da effettuare all'Amministrazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione (Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise nella stessa misura tra gli aggiudicatari dei lotti);
- le spese contrattuali;
- le spese di bollo per il verbale di aggiudicazione;
- le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione dell'Appalto.





Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. ed oneri professionali e previdenziali esclusi.

Nel corrispettivo dell'Affidatario sono inoltre comprese:

- tutte le modifiche progettuali necessarie per recepire le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli Enti;
- eventuali contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Affidatario e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Affidatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- le spese per le prove, le certificazioni dei materiali, le indagini geologiche.

Art. 13 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

In ottemperanza all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto per ciascun Lotto, avente funzione di ottemperare alle prescrizioni normative, di interagire con i Dirigenti Scolastici per l'organizzazione dei saggi negli edifici nel rispetto della normale attività didattica; in tali circostanze, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà la qualifica di Direttore dei Lavori. L'Affidatario ha l'obbligo di partecipare alle riunioni richieste dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto finalizzate alla verifica di aspetti di dettaglio del Servizio. Il DEC collabora con il RUP ai fini della trasmissione della documentazione utile al soggetto incaricato della verifica di conformità. Di seguito l'elenco dei DEC per ogni lotto:

Lotto	DEC
Municipalità I	arch. Annamaria Di Nola
Municipalità II	arch. Benedetto De Vivo
Municipalità III	Arch. Assunta Bellotti
Municipalità IV	ing. Francesco Rainone
Municipalità V	arch. Pierpaolo Pagliano
Municipalità VI	ing. Pasquale Ciccarelli
Municipalità VII	arch. Laura Bellino
Municipalità VIII	ing. Francesco Truppa
Municipalità IX	ing. Giulio Davini
Municipalità X	arch. Mariapina Testa

Art. 14 Verifiche di conformità

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il Servizio oggetto dell'Appalto è soggetto a verifica di conformità onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.

La verifica di conformità prevederà, per gli elaborati relativi ad ogni singolo edificio, controlli e verifiche in contraddittorio con l'Affidatario.

Sono avviate verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto al termine di ciascuna delle fasi sopraindicate volte ad accertare che l'oggetto dell'appalto sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.

L'accertamento sarà effettuato e documentato da certificato di verifica di conformità. All'esito delle operazioni ed al termine dell'appalto il soggetto incaricato non oltre 6 mesi dalla ultimazione delle prestazioni, rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'Affidatario il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. 15 Pagamenti delle prestazioni a corpo e tracciabilità dei flussi

Il corrispettivo è valutato a corpo ed è comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per ogni lotto, il pagamento sarà corrisposto in 5 step:

- Anticipo del 10 % alla sottoscrizione del contratto

- Step 1: consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del DEC degli elaborati seguenti:
 1. Fascicolo del Fabbricato (FdF)
 2. Piano di Indagine (PI)

Pagamento pari al 20% dell'importo contrattuale con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.

- Step 2: consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del DEC degli elaborati relativi alle analisi della documentazione esistente, ai rilievi, alle indagini geologiche e sui materiali:

3. Analisi Storico-Critica (ASC)
4. Relazione sui Risultati delle Indagini (RRI)
5. Rilievo Geometrico-Strutturale (elevazione e fondazione) (RGS)
6. Relazione sulla Caratterizzazione dei Materiali (RCM)
7. Relazioni geologica e geotecnica (RGEO L - T)
8. Relazione Tecnico-Descrittiva (RTD)

pagamento pari al 30% dell'importo contrattuale con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.

- Step 3: consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del DEC degli elaborati relativi alle relazioni di calcolo e ai risultati della valutazione di sicurezza:

9. Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RCTA)
10. Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità (RSVV)
11. "Scheda di Sintesi della Verifica Sismica di Edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico" secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile (SSVS)
12. Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (SIMR)

pagamento pari al 30% dell'importo contrattuale con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.

- Step 4: consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del DEC e del RUP dei lavori e del seguente elaborato:

13. Relazione Finale (RF)

pagamento del saldo 10%.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo del 10% oltre allo svincolo delle ritenute sopraindicate da parte dell'Affidatario. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Le fatture verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributive e assicurativa dell'Affidatario, nonché a seguito della verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del decreto del MEF n. 40/2008. Ciascun pagamento progressivo deve essere fatturato al netto delle ritenute di garanzia pari allo 0,50%. Le ritenute di garanzia di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 200 del DPR 207/2010 e smi, il conto finale verrà compilato dal Direttore dell'Esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato, e sarà inviato al Responsabile del Procedimento insieme alla propria relazione ed alla documentazione concernente l'Appalto.



La corresponsione del saldo ha luogo a seguito della emissione dell'ultima verifica di conformità che attesta la regolare esecuzione del servizio e dei lavori nel suo complesso. Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, la liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato indicato dall'Affidatario a seguito di presentazione di regolare fattura.

Ai sensi del DM MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della l. 224/2007 – “Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”, l'Affidatario ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità indicate nel contratto. A tal fine il RUP comunicherà all'Affidatario appositi codici e procedure per l'emissione delle fatture in formato elettronico.

Ogni variazione della persona rappresentante l'Affidatario o di quella titolata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al numero di conto corrente deve essere immediatamente notificata all'Amministrazione entro 7 gg. dall'avvenuta variazione.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del DPR. n. 602/1973 e del DM 18.01.2008 n. 40.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non dovrà essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'emissione delle fatture in base ai certificati di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle medesime fatture; per i ritardi nei pagamenti imputabili all'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 192/2012.

Art. 16 Obblighi nei confronti dei lavoratori

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi da interferenza.

L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Art. 17 Garanzia e coperture assicurative

Art. 17.1 Cauzione definitiva

In base all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura prevista al c. 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo



schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario stesso. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Amministrazione può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'Appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'Agente che sottoscrive la cauzione.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'Amministrazione garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 17.2 Garanzia e rata di saldo

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e la definitività dello stesso.

Art. 17.3 Polizza per rischi da esecuzione

Ai sensi dell'art.103 c.7 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario deve costituire polizza per rischi da esecuzione connessi all'attività espletate, quali saggi ed indagini che l'Affidatario avrà l'onere di condurre negli



edifici scolastici in contemporanea all'espletamento delle normali attività didattiche. Il luogo di esecuzione delle opere deve essere assolutamente interdetto al pubblico e la relativa segnalazione deve essere chiaramente visibile lungo tutto l'arco delle 24 ore. L'Affidatario ha l'onere di individuare la posizione in cui eseguire le indagini, tenendo conto della presenza di eventuali sottoservizi.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Al fine di tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi alla esecuzione delle attività previste quali le indagini sui materiali e sui terreni, per tutta la durata del servizio l'Affidatario è obbligato a costituire una polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di tali servizi con massimale per sinistro pari 1.000.000,00 (unmilione/00) euro, nonché una polizza CAR (Constructor's All Risks) che copra i seguenti danni:

1. danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatesi nel corso dell'esecuzione con un massimale pari all'importo delle attività di indagine sui materiali e sui terreni affidate con il singolo contratto applicativo e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;
2. i danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari all'importo delle attività di indagine sui materiali e sui terreni affidate con il singolo contratto applicativo e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;
3. danni derivanti da attività di demolizione e sgombero con un massimale pari al 50% dell'importo di cui alle precedenti partite.

L'Affidatario, in alternativa, ha la facoltà di presentare, prima della sottoscrizione del contratto un'unica polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con massimale per sinistro pari 1.000.000,00 (unmilione/00) (cinquecentomila/00) euro, nonché una polizza CAR (Constructor's All Risks) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, estesa a tutte le attività di indagine sui materiali e sui terreni affidategli nel corso di validità dell'accordo quadro con un massimale pari al valore complessivo di ogni singolo lotto e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale. In tal caso la partita 3 relativa ai danni derivanti da attività di demolizione e sgombero dovrà presentare un massimale del 50% del valore complessivo per ogni lotto. La suddetta polizza dovrà riportare l'elenco di tutti gli edifici ove è previsto lo svolgimento del servizio, con l'obbligo di integrazione, mediante apposita appendice, qualora in fase di contratti attuativi si individuino ulteriori immobili ove svolgere i servizi oggetto del presente appalto.



La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità ai quali è riferita la polizza e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei predetti servizi risultante dal relativo certificato. Nel caso di polizza unica la copertura decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà termine alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultimo contratto applicativo.

Art. 18 Subappalti

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'Affidatario deve provvedere a depositare il contratto di subappalto, in copia autentica, presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni subappaltate. Tali contratti dovranno tenere conto di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., integrato dall'art. 16 del D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

L'Affidatario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando l'Amministrazione stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 D.Lgs.50/2016, l'Affidatario è sollevato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Affidatario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Affidatario può avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera, nel rispetto delle norme previste dagli art. 20 e 23 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i; in tal caso, l'Affidatario è obbligato, ai fini dell'esecuzione del presente Appalto, a comunicare all'Amministrazione gli eventuali contratti di somministrazione di mano d'opera in corso.

Tutte le norme del presente Capitolato, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano d'opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d'opera di cui al presente articolo.

Art. 19 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:

- se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- se sopravviene la disponibilità di convenzioni CONSIP per analoghi servizi utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 e s.m.i..

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- d) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- e) cessione del contratto, da parte dell'Affidatario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016);
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- j) non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
- k) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
- m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- n) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.



Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell'Affidatario, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

In caso di ritardo, per negligenza dell'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente Capitolato, al di fuori di quanto sopra previsto, assegna un termine allo stesso Affidatario, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Affidatario sono definiti secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 20 Recesso dal contratto

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal contratto, in qualunque momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 Trattamento dati

Ai sensi della normativa vigente, i dati che perverranno saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dell'Affidatario incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Appalto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente l'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Amministrazione o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Amministrazione. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Affidatario ne è responsabile ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Affidatario venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 23 Controversie e foro competente

Il Foro per le controversie è quello territorialmente competente. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 24 Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, il Servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.